

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3148}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **GHIROLDI**

Nuove norme in materia di centraline idroelettriche

Presentata il 20 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha per oggetto le centraline idroelettriche private realizzate nelle aree montane le quali, in caso di cessazione, si prevede possano divenire proprietà delle stesse comunità montane e degli enti territoriali in cui sono dislocate.

A tal fine, agli enti locali e alle comunità montane sono concessi mutui per 1.000 miliardi alle condizioni più favorevoli previste dalla legislazione vigente.

È altresì prevista la soppressione dell'attuale canone demaniale a carico delle

centraline idroelettriche, il cui importo viene pertanto ripartito a favore degli stessi enti territoriali, incrementando pertanto i sovracanon per i bacini imbriferi montani e i sovracanon per i comuni rivieraschi.

Un'ulteriore agevolazione è prevista a favore delle centraline idroelettriche che producono e forniscono energia elettrica per gli stessi enti territoriali in cui queste sono dislocate. Per queste, infatti, è prevista una riduzione del 40 per cento del canone di cui sopra.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli enti locali e le comunità montane, nel cui ambito territoriale insistono centraline idroelettriche private in dismissione, realizzate nelle stesse aree montane, hanno diritto di prelazione per il loro acquisto sia direttamente sia tramite società miste a partecipazione pubblica e privata.

2. La prelazione deve essere esercitata entro trenta giorni dalla comunicazione agli stessi enti locali, ad opera delle singole società, della vendita dei beni e delle attività.

ART. 2.

1. Per le finalità previste dalla presente legge gli enti locali e le comunità montane possono accendere mutui presso la Cassa depositi e prestiti alle condizioni più favorevoli previste dalla legislazione vigente, fino all'ammontare massimo di lire 1.000 miliardi.

2. Agli eventuali oneri connessi alla garanzia dello Stato per i mutui di cui al comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1995.

ART. 3.

1. Il canone demaniale previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera f), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, quale onere monetario imposto per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, è soppresso.

2. A seguito della soppressione di cui al comma 1, il sovracanone per i bacini imbriferi montani e i sovracanoni per i comuni rivieraschi di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono aumentati, rispettivamente, in misura corrispondente a due terzi e un terzo dell'ammontare del canone soppresso.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i sovracanoni di cui al comma 2, assumono la denominazione, rispettivamente, di « canone bacini imbriferi montani » e « canone rivierasco ».

ART 4.

1. All'onere di lire 200 miliardi derivante dalla soppressione del canone demaniale di cui al comma 1 dell'articolo 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART 5.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione dell'articolo 3 e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso d'inflazione programmato e delle finalità di cui alla presente legge.

ART 6.

1. I canoni di cui all'articolo 3 sono ridotti nella misura del 40 per cento per le

centraline idroelettriche che producono e forniscono energia elettrica per le stesse comunità montane in cui esse sono allocate.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo provvedono i comuni delle comunità montane con i propri bilanci.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.